

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO  
SEZIONI UNITE

**COMUNICATO UFFICIALE N. 083/CF**  
**(2018/2019)**

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL  
COM. UFF. N. 067/CF- RIUNIONE DEL 23 GENNAIO 2019

## I COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. Gianpaolo Cirillo, Prof. Pierluigi Ronzani, Prof. Mauro Sferrazza,  
Dott. Luigi Impeciati – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO DEL SIG. ROMIZI MARCO AUGUSTO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO EX ART. 30 C.G.S. CONI RELATIVO ALL'IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI CUI AL COM. UFF. N. 1 DEL 4.7.2018** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 36/TFN del 21.11.2018)

**2. RICORSO DEL SIG. FORTUNATO STEFANO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELL'INTERVENTO EX ARTT. 41, COMMA 7 E 33, COMMA 3 C.G.S. FIGC E ART. 34, COMMA 1 CONI RELATIVO ALL'IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI CUI AL COM. UFF. N. 1 DEL 4.7.2018** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 36/TFN del 21.11.2018)

**3. RICORSO DEL SIG. GIUSTI MASSIMILIANO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELL'INTERVENTO EX ARTT. 41, COMMA 7 E 33, COMMA 3 C.G.S. FIGC E ART. 34, COMMA 1 CONI RELATIVO ALL'IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI CUI AL COM. UFF. N. 1 DEL 4.7.2018** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 36/TFN del 21.11.2018)

**4. RICORSO DEL SIG. MAGRI KEVIN AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELL'INTERVENTO EX ARTT. 41, COMMA 7 E 33, COMMA 3 C.G.S. FIGC E ART. 34, COMMA 1 CONI RELATIVO ALL'IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI CUI AL COM. UFF. N. 1 DEL 4.7.2018** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 36/TFN del 21.11.2018)

**5. RICORSO DEL SIG. VALENTINI ALEX AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELL'INTERVENTO EX ARTT. 41, COMMA 7 E 33, COMMA 3 C.G.S. FIGC E ART. 34, COMMA 1 CONI RELATIVO ALL'IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI CUI AL COM. UFF. N. 1 DEL 4.7.2018** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 36/TFN del 21.11.2018)

**6. RICORSO DEL SIG. VIOLA DANIELE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELL'INTERVENTO EX ARTT. 41, COMMA 7 E 33, COMMA 3 C.G.S. FIGC E ART. 34, COMMA 1 CONI RELATIVO ALL'IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI CUI AL COM. UFF. N. 1 DEL 4.7.2018** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 36/TFN del 21.11.2018)

**7. RICORSO DEL SIG. FERRARI NICOLA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELL'INTERVENTO EX ARTT. 41, COMMA 7 E 33, COMMA 3 C.G.S. FIGC E ART. 34, COMMA 1 CONI**

**RELATIVO ALL'IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI CUI AL COM. UFF. N. 1 DEL 4.7.2018** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 36/TFN del 21.11.2018)

**8. RICORSO DEL SIG. PRESICCI GIANLUCA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELL'INTERVENTO EX ARTT. 41, COMMA 7 E 33, COMMA 3 C.G.S. FIGC E ART. 34, COMMA 1 CONI RELATIVO ALL'IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI CUI AL COM. UFF. N. 1 DEL 4.7.2018** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 36/TFN del 21.11.2018)

**9. RICORSO DEL SIG. ZOCCHI MORENO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELL'INTERVENTO EX ARTT. 41, COMMA 7 E 33, COMMA 3 C.G.S. FIGC E ART. 34, COMMA 1 CONI RELATIVO ALL'IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI CUI AL COM. UFF. N. 1 DEL 4.7.2018** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 36/TFN del 21.11.2018)

E' stato proposto appello – con separati ricorsi da parte dei soggetti indicati in epigrafe - avverso la decisione ivi indicata con la quale il Tribunale Federale Nazionale , Sezione Disciplinare, ha respinto sia il ricorso del sig. Romizi (proposto ex art. 30 CGS CONI) che gli interventi (proposti ex art. 41 CGS FIGC e 34 CGS CONI) dei signori Fortunato, Giusti, Magri, Valentini, Viola, Ferrari, Presicci e Zocchi (meglio indicati in atti) .

L'oggetto della cognizione in prime cure riguardava la presunta invalidità e/o illegittimità della delibera del Commissario Straordinario della FIGC riportata nel C.U. n. 1 del 4 luglio 2018, aveva autorizzato il cambio di destinazione sociale della società Bassano Virtus 55 Soccer Team S.p.A. il L.R. Vicenza Virtus S.p.A.. Tale impugnativa andava riferita, secondo il *petitum*, anche a tutti gli atti, applicativi dello stesso provvedimento, in materia di rilascio della licenza nazionale in favore della nuova denominazione sociale e trasferimento della sede sociale nonché presupposti, come il parere rilasciato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico.

Nel merito il Romizi (e gli interventori) riteneva, in tesi, che il provvedimento impugnato sarebbe stato emesso in violazione del sistema previsto dall'art. 17, secondo comma, 18, quarto comma lett. b) e dall'art. 52, terzo comma, delle NOIF e, questo, in ragione di una condotta della società Bassano Virtus asseritamente elusiva degli obblighi posti dall'ordinamento sportivo in capo alla società che rilevi titolo e debito sportivo di altro sodalizio fallito, come nella specie.

Prospettata, in termini di assoluta certezza, la propria legittimazione ad agire in quanto soggetti già tesserati per la società L.R. Vicenza S.r.l., il ricorrente e gli interventori prospettavano, come detto, motivazioni giuridiche e metagiuridiche (come la cancellazione della tradizione sportiva del Bassano e del movimento calcistico giovanile in quella città) riconducibili, in estrema sintesi, alla illegittima (o perlomeno scorretta) condotta speculativa di un imprenditore locale il quale si sarebbe "appropriato" del titolo sportivo del L.R. Vicenza per intestarlo alla società Bassano Virtus, con indubbio vantaggio economico derivante dal mancato adempimento degli obblighi patrimoniali previsti dal sistema federale in caso di trasferimento del titolo.

A tale ricorso si erano opposti sia la FIGC che la società L.R. Vicenza Virtus che avevano contestato, la prima, l'ammissibilità e fondatezza dell'impugnazione in quanto il sig. Romizi non avrebbe avuto alcuna posizione giuridica qualificata e differenziata rispetto alla collettività in quanto la risoluzione del rapporto contrattuale (di cui si lamentava l'inadempimento, negli effetti riverberati nella procedura concorsuale) doveva essere connessa al fallimento della società e alla revoca dell'affiliazione, senza che ciò potesse legittimare il calciatore a proporre azioni in ambiti diversi e successivi, ancorché, di fatto, connessi – secondo una sequela consequenziale – a quella.

La società, per parte sua, aveva ugualmente richiesto l'inammissibilità del ricorso e degli interventi in quanto non solo la procedura seguita era assolutamente legittima ma, in punto di mero fatto, aveva avuto positive ricadute nel contesto sportivo locale.

All'esito del dibattimento del 19 settembre 2018 il Collegio ha valutato inammissibili il ricorso e gli interventi proposti in ragione del fatto che il Romizi è stato riconosciuto come carente di legittimazione attiva nonché di un concreto interesse ad agire. In pari tempo, venendo meno il ricorso principale, anche gli interventi proposti sono stati riconosciuti come affetti dello stesso vizio legittimante.

Contro tale decisione si gravano sia il Romizi che i soggetti intervenuti nel procedimento di prime cure lamentandone l'erroneità sotto vari profili.

In primo luogo i ricorrenti insistono sulla loro legittimazione ad agire in forza della previsione di cui all'art. 31 C.G.S. CONI, quali titolari di una subita situazione di pregiudizio per effetto della deliberazione impugnata.

Di poi, gli stessi soggetti ribadiscono l'asserita mancanza di presupposti per l'emanazione del Comunicato ufficiale contenente la delibera *de qua* in mancanza del previsto parere della Lega calcio professionistico e, nel merito, ripropongono, con minuziosa articolazione, le loro argomentazioni relative alla condotta della società Bassano Virtus, concludendo per la riforma della decisione con annullamento della stessa in punto di ammissibilità del ricorso e rimessione degli atti al Tribunale Federale Nazionale perché decida, nel merito.

Resistono alle pretese di parte attrice sia la FIGC che la società L.R. Vicenza Virtus.

La prima, con atto dei suoi difensori del 29 novembre 2018, contestata l'ammissibilità del ricorso collettivo per disomogeneità delle situazioni giuridiche rappresentate, dubita della legittimazione ad agire dei ricorrenti in ragione sia della mancanza di un nesso certo tra delibera e posizione giuridica lesa sia per la proposta prospettazione di una concretizzazione dell'ipotesi ex art. 52 NOIF e conclude per l'inammissibilità dell'appello.

La stessa pretesa viene avanzata dal difensore del sodalizio evocato in giudizio la quale, con proprie deduzioni del 1° dicembre 2018, ripercorsi i fatti, denuncia la carenza di legittimazione ad agire e il correlato interesse da parte degli appellanti nonché l'erronea esposizione di quanto effettivamente compiuto dalla società acquirente solo alcuni *assets* sociali della fallita.

Alla discussione dei ricorsi, avvenuta alla riunione del 23 gennaio 2009, presenti l'avv. Medugno per la Figc, l'avv. Sara Agostini, anche per delega, per gli appellanti e l'avv. Rota per la società, le parti hanno richiamato le argomentazioni già esposte in atti, confermando le conclusioni ivi rassegnate.

L'avv. Rota ha anche chiesto di poter depositare una dichiarazione del presidente della Lega Calcio, attestante l'avvenuto rilascio del parere di cui alla delibera impugnata.

L'avv. Agostini si è opposto.

#### LA CORTE

Riuniti, in via preliminare, i ricorsi per evidenti ragioni di connessione, ritiene che gli stessi siano inammissibili e/o infondati per le motivazioni che seguono.

La Corte, sempre in via preliminare, dichiara l'inammissibilità del mezzo di prova documentale presentato, a fini di produzione dalla società resistente. Infatti con lo stesso si vorrebbe dimostrare l'avvenuto rilascio, da parte della Lega Calcio Professionistico, del parere previsto dall'art. 18 N.O.I.F. e la cui carenza è stata addotta dal ricorrente e dagli interventori- ricorrenti.

Sul punto la Corte ritiene che la sua ammissibilità agli atti sia contrastata, sotto un profilo formale, dalla previsione di cui all'art. 37 comma 3 C.G.S., che prevede la produzione di nuovi documenti solo in sede di reclamo o memoria; ne scaturisce, pertanto, una dichiaratoria tardività.

Sotto un profilo sostanziale, lo stesso documento si dimostra, poi, del tutto irrilevante poiché la parte reclamante muove dal presupposto – errato – che esso si sia sostanziato in un documento formale, mentre la previsione normativa si limita a richiedere che la Lega Calcio debba essere “sentita”, senza prevedere particolari prescrizioni formali e, quindi, da intendersi con assoluta libertà di forme. Ragion per cui, non essendovi alcuna imposizione di particolari manifestazioni *ad probationem* oppure *ad substantiam*, l'avviso della Lega Calcio può ben essere stato espresso in forma orale. D'altronde, incombeva alla parte sottoporre alla Corte la prova della sua mancata espressione, secondo il noto brocardo “*onus probandi incubit...*” – cosa che non ha fatto – per cui dev'essere considerata insufficiente la mera lamentazione, sfornita di qualsivoglia oggettivo riscontro.

Detto questo in via preliminare, la Corte, valutati i ricorsi proposti e dopo averli riuniti per oggettiva connessione, li ritiene inammissibili.

Com'è ampiamente noto, scrutinata la sussistenza dei presupposti processuali, nel caso di specie ravvisata, il giudice deve procedere a valutare anche la sussistenza delle c.d. condizioni dell'azione che, nel caso, non sussistono quanto ad interesse ad agire e legittimazione a proporre la stessa azione, così come rilevato in prime cure nella decisione impugnata, meritevole di conferma.

Punti della decisione che la difesa invece contesta in quanto, a suo avviso, sussisterebbe l'interesse ad agire, rappresentato dalla “autonoma e astratta portata lesiva” (negata dal giudice di prime cure) poiché l'operazione economica sottesa al provvedimento impugnato – che avrebbe avallato un “progetto elusivo posto in essere dal Club” – avrebbe pregiudicato le pretese economiche

dei tesserati, in ragione del fatto che se si fosse seguito il paradigma di acquisizione di cui all'art. 52 N.O.I.F. i giocatori avrebbero avuto titolo per pretendere l'integrale ristoro delle competenze a loro dovute e, invece, dall'illecita iniziativa - così dagli stessi ricorrenti giudicata allorché, nell'appello, si parla di maldestro tentativo per favorire la speculazione economica del sig. Rosso - nessun potere di rivalsa verso il nuovo sodalizio ne è residuo. Con ciò, integrandosi quel pregiudizio economico, diretto ed immediato, contro il quale l'art. 30 C.G.S. CONI fornisce tutela.

Ugualmente deve affermarsi, in tesi, circa la legittimazione ad agire, ritenuta esistente in capo ai ricorrenti per effetto della loro qualifica, implicitamente affermata ma mai affrontata *expressis verbis* dalla difesa, di tesserati, all'epoca della procedura di cambio di denominazione sociale e sede.

Nell'esaminare la questione preliminare si può partire da quest'ultima per affermare che tale condizione, legittimante la possibilità di adire il giudice per l'affermazione (e riconoscimento) di un diritto violato, non sussiste in relazione all'oggetto del giudizio.

Il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 7 del 7 gennaio 2018 ha dichiarato il fallimento del Vicenza Calcio s.p.a. e, con tale decisione si è creato il presupposto per ritenere risolto il legame sportivo e patrimoniale tra il sodalizio e i suoi tesserati che, formalmente, risulta essersi interrotto il 31 maggio 2018, con il licenziamento intimato dal Curatore fallimentare e lo svincolo sancito dal Commissario Straordinario in data 21 giugno 2018, così come sottolineato dalla difesa della società.

Orbene, non può sfuggire che l'art. 31 Codice di Giustizia del CONI, ammette l'impugnazione di atti federali ritenuti viziati da parte di "tesserati" o "affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta" (indipendentemente dall'effettività della lesione), così come anche richiamato dalla difesa.

Ne consegue che, oggettivamente, il Romizi (e gli altri interventori in prime cure) non rivestivano più, al momento della presentazione del ricorso, tale qualifica e, quindi, risultano carenti del connotato potere di agire in questa sede.

La loro posizione giuridica, nel rapporto controverso, non ha più alcun elemento differenziale che giustifica e qualifica il potere di agire, non avendo loro più alcun legame né con il sodalizio fallito né con quello subentrante.

Di tanto sono consapevoli gli interessati i quali, pur decidendo di adire la giustizia sportiva, hanno autonomamente (e correttamente) adito anche l'Autorità giudiziaria ordinaria, per il ristoro dei loro diritti patrimoniali. Cosa che, ove fossero stati tesserati, non avrebbero potuto fare senza autorizzazione delle Autorità Federali in virtù della previsione ex art. 30, comma 4 NOIF (autorizzazione che, peraltro, non risulta essere mai richiesta).

Si deve pertanto concludere, sul punto, che la possibilità di adire la giustizia sportiva è subordinata, quale fatto legittimante, ad una condizione (di tesserato o affiliato) che non risulta essere intestata ai soggetti qui agenti e, tanto, basterebbe per ritenere inammissibili i ricorsi proposti.

Ma vi è di più.

Il sig. Romizi e gli altri interventori in primo grado risultano altresì carenti di quel sostanziale requisito, anche questo legittimante l'azione, rappresentato dall'interesse ad agire.

In buona sostanza si rappresenta che il gravame (e la complessiva azione) trarrebbe la propria giustificazione da una lesione patrimoniale connessa all'emanazione del C.U. impugnato, che avrebbe avallato un "progetto elusivo", da parte dell'imprenditore Rosso.

L'interesse ad agire, anche questo è ampiamente noto, è una condizione dell'azione consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. ex multis [Cass. n. 6749/2012](#) e Cons. St. sez. IV n. 934/2017) e, quindi, deve avere le caratteristiche della concretezza e dell'attualità e deve, altresì, consistere in una utilità pratica che il ricorrente può ottenere solo con il provvedimento chiesto al giudice (cfr. [Cass. 6918/2013](#)).

Utilità immediata e diretta che parte ricorrente non può ottenere dall'accoglimento della sua domanda.

Infatti, quand'anche questa Corte ritenesse che siano state violate le norme evocate e, in primis, la procedura ex art. 52 NOIF (la qual cosa non è), nessuna utilità ne discenderebbe in capo al soggetto reclamante poiché col provvedimento in esame è stato chiesto unicamente il cambio di denominazione sociale dopo che il sodalizio aveva acquistato alcuni *assets* della fallita società, secondo una procedura seguita dalla curatela fallimentare, ritenuta pienamente legittima e congrua (e mai contestata da alcuno) dal Tribunale di Vicenza.

La qual cosa non può far ritenere che il nuovo sodalizio sia sussumibile come "successore" in ogni posizione giuridica ed economica, del vecchio Vicenza Calcio, del quale non ha neanche acquisito il titolo sportivo, perché già ed autonomamente in suo possesso.

Non può, pertanto, ritenersi che la fattispecie in esame ricalchi la procedura prevista dall'art. 52 N.O.I.F.

Se ne ricava, pertanto, che la posizione creditoria del Romizi e degli altri soggetti interventori in primo grado, non potrebbe mai ricevere la tutela e la soddisfazione creditoria prospettate in domanda, immediatamente concretizzate dall'accoglimento della pretesa avanzata in questa sede ma, semmai, solo da quella proposta in sede civile.

La Corte, confermando la decisione qui appellata, valuta come inammissibili i ricorsi proposti, previa loro riunione, per carenza di legittimazione ad agire e interesse, diretto, concreto e attuale ad una decisione di questa Corte, così come richiesto dalle norme evocate di questa Federazione e del CONI.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 come rispettivamente proposti dai sigg.ri Romizi Marco Augusto, Fortunato Stefano, Giusti Massimiliano, Magri Kevin, Valentini Alex, Viola Daniele, Ferrari Nicola, Presicci Gianluca e Zocchi Moreno li respinge.

Dispone incamerarsi le rispettive tasse reclamo.

## II COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. Gianpaolo Cirillo, Prof. Mauro Sferrazza, Dott. Marco Lipari, Dott. Luigi Caso – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**II. C.O.N.I. - COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT GIUDIZIO DI RINVIO EX ART. 62 COMMA 1 C.G.S. C.O.N.I. IN ORDINE AL PARZIALE ACCOGLIMENTO DEL RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL, AFFINCHÉ RINNOVI LE VALUTAZIONI IN PUNTO DI CONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA SEGUITO DELIBERA DELLA CORTE FEDERALE DI APPELLO – SEZIONI UNITE - COM. UFF. N. 022/CFA DEL 22.8.2018** (Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – II Sezione - Decisione n. 80/2018 del 10.12.2018)

1. Con delibera del 2.7.2018, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare (Com. Uff. 1/TFN), decidendo sul deferimento proposto dal Procuratore Federale a carico del signor Curci Ruggiero Massimo e di altri 36 incolpati, nonché della società Foggia Calcio S.r.l., riteneva provata – sulla scorta anche di elementi derivanti dallo stralcio di un procedimento penale instaurato dalla Procura della Repubblica di Milano - la condotta illecita posta in essere dal signor Ruggiero Massimo Curci, consistente nell'utilizzo di somme frutto di illecita evasione ovvero elusione fiscale per finanziare l'attività del Foggia Calcio S.r.l., della controllante Esseci S.r.l. e per corrispondere somme in contanti, non tracciabili e fiscalmente non denunciate (c.d. somme "in nero") a calciatori, tecnici e tesserati del Foggia Calcio S.r.l. Conseguentemente, irrogava sanzioni sia al citato signor Curci, sia agli altri soggetti aventi cariche sociali all'interno della citata società sportiva, sia ai calciatori, tecnici e tesserati che riteneva avessero accettato detti pagamenti in nero.

In particolare, comminava venti sanzioni in applicazione dell'art. 24 C.G.S., ulteriori 14 sanzioni ad altrettanti incolpati (inclusa la società Foggia calcio s.r.l.) ed assolveva da ogni addebito i signori Fares e Ursitti, ritenendo non raggiunta la prova della relativa responsabilità; infine, disponeva la restituzione degli atti alla Procura federale per quanto riguardava la posizione del signor Lanzara.

2. Avverso la citata delibera venivano proposti dodici distinti ricorsi innanzi a questa Corte Federale d'Appello. La Corte Federale d'Appello – sezioni unite, decidendo sul citato ricorso (Com. Uff. n.22/CFA del 22.8.2018), in parziale accoglimento del medesimo, riduceva le sanzioni irrogate ai signori Fedele Sannella (inibizione per tre anni), Domenico Sannella (inibizione per un anno) e alla società Foggia Calcio S.r.l. (penalizzazione di 8 punti da irrogarsi nel Campionato 2018/2019) ed annullava le sanzioni inflitte agli altri ricorrenti.

Con decisione del 10.12.2018 (decisione n. 80/2018), il Collegio di garanzia dello Sport, in parziale accoglimento del ricorso proposto avverso la suddetta decisione, annullava la sanzione inflitta a Domenico Sannella e rinviava a questa Corte federale d'appello perché rinnovasse la valutazione della congruità della sanzione inflitta alla società Foggia Calcio S.r.l., anche in considerazione della sua mutata valenza afflittiva in relazione alla sopravvenuta modifica del format del Campionato di Serie B, con riduzione del numero delle squadre partecipanti da 22 a 19.

3. Preliminarmente, occorre ricordare che, analogamente a quanto disposto dall'art. 384, comma 2, c.p.c. per il rinvio del giudizio da parte della Cassazione, quando il Collegio di garanzia dello

sport, cassando una precedente decisione, rinvia la causa ad altro Giudice, questi “deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte”.

Conseguentemente, questo Collegio deve prendere atto sia dell'avvenuto annullamento della sanzione a Domenico Sannella, sia della ritenuta necessità di verificare la congruità della sanzione inflitta alla società Foggia Calcio S.r.l., “anche” alla luce della sopravvenuta modifica del format del Campionato di Serie B, con riduzione del numero delle squadre partecipanti da 22 a 19.

Il principio di diritto espresso dal Collegio di Garanzia si sostanzia nell'affermazione secondo cui *“si debba comunque, tenere conto, per ragioni di equità, della obiettiva situazione sopravvenuta, non conosciuta né conoscibile all'allora competente Collegio giudicante al quale, solo, compete la decisione in ordine ad una questione sostanziale di merito, che non può certo ridursi ad un mero calcolo numerico, costituendo, invece, determinazione in ordine alla giusta portata afflittiva della sanzione”*.

Nell'ottemperare – obbligatoriamente – alla suddetta decisione, nel rispetto degli indicati criteri di equità e di proporzionalità, non limitati *“ad un mero calcolo numerico”* questa Corte non può ignorare che con la sua precedente decisione, riformata dal Collegio di garanzia dello sport nei termini anzidetti, era pervenuta alla rideterminazione della complessiva sanzione inflitta alla citata società, tenendo conto delle sanzioni inflitte ai signori Fedele e Domenico Sannella (comminando 6 punti in ragione della sanzione inflitta al primo e 2 punti per quella inflitta al secondo).

Pertanto, nel rivalutare la congruità della sanzione da infliggere alla società Foggia Calcio S.r.l., questo collegio, tenuto conto sia delle conseguenze della modifica del format del Campionato Di Serie B, sia dell'annullamento della sanzione inflitta al signor Domenico Sannella, ritiene congruo ridurre la sanzione nella misura, complessivamente rideterminata, di punti 6, da scontarsi nel Campionato 2018/2019.

La misura della sanzione è adeguata al complessivo disvalore dell'illecito accertato e stabilisce un'equa penalizzazione anche in considerazione sulle possibili indirette conseguenze sulla posizione in classifica della società, nell'ambito di un Campionato, che, nella stagione in corso, prevede la partecipazione di sole 19 squadre.

Per questi motivi la C.F.A., all'esito del giudizio di rinvio, ridetermina la sanzione della penalizzazione a carico della società Foggia Calcio S.r.l. in punti 6.

### **III COLLEGIO**

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. Gianpaolo Cirillo, Prof. Mauro Sferrazza, Dott. Marco Lipari, Dott. Umberto Maiello – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

## **12. RICORSO DELLA SOCIETA' APD (MAGNA GRECIA) REGGIO FOOTBALL CLUB AVVERSO LA REIEZIONE DEL RICORSO PROPOSTO EX ART. 30 C.G.S. CONI RELATIVO ALL'ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL 20.9.2018 CON IL QUALE SI RIGETTAVA LA RICHIESTA DI CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE DELLA RICORRENTE [Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 39/TFN del 17.12.2018]**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 39/TFN del 17.12.2018, si è pronunciato sul ricorso proposto ex art. 30 del C.G.S. CONI dalla società APD (Magna Grecia) Reggio Football Club avverso il provvedimento del 20.9.2018 (notificato alla ricorrente in data 28.9. 2018) con il quale il Commissario Straordinario della FIGC ha respinto la richiesta di cambio di denominazione sociale.

Nel provvedimento avversato in prime cure l'organo commissariale opponeva la tardività della detta istanza siccome avanzata oltre il termine perentorio del 5.7.2018 previsto dall'art.17 delle NOIF.

Nel procedimento di primo grado, con atto del 30.11.2018, spiegava intervento *ad adiuvandum* il Fallimento Reggina Calcio S.p.A..

L'organo di prime cure, all'esito del procedimento contenzioso, con la decisione qui gravata, dichiarava inammissibile l'intervento del Fallimento Reggina Calcio S.p.A. e, al contempo, respingeva il ricorso della A.P.D. (Magna Grecia) Reggio Football Club perché infondato.

Avverso la suindicata decisione, dopo aver preannunciato la proposizione della presente impugnazione, ha ritualmente interposto reclamo, anzitutto, la A.P.D. (Magna Grecia) Reggio Football Club all'uopo deducendo l'erroneità e l'ingiustizia del provvedimento di prime cure sulla scorta dei motivi di appello di seguito sintetizzati e che saranno poi in prosieguo passati in rassegna.

1) Una corretta ricostruzione delle fasi che hanno cadenzato la tempistica dell'aggiudicazione alla ricorrente della concessione in affitto del complesso aziendale facente capo al Fallimento della Reggina Calcio confermerebbe la sussistenza di una causa di forza maggiore tale da impedire la presentazione entro il termine prescritto del 5.7.2018 della richiesta di cambio di denominazione sociale;

2) Ed, invero, in disparte la circostanza della dichiarazione di dell'aggiudicazione solo in data 25.6.2018 e della scadenza del precedente rapporto contrattuale il successivo 30.6.2018, nel costruito giuridico attoreo il perfezionamento del nuovo rapporto, mediante la indefettibile fase costitutiva della stipula del contratto, risultava impedito, in apice, dalla disciplina del nuovo codice dei contratti di cui al d. lgs 50/2016 e, segnatamente, dalle previsioni recanti la clausola cd. dello stand still, di talchè la formazione dell'accordo si era resa possibile solo in data 23.7.2018;

3) Inoltre, e sotto diverso profilo, la Curatela sarebbe rientrata nell'effettivo possesso dei beni solo a seguito della loro consegna, avvenuta il 12.7.2018;

4) Meriterebbe, anzi, fermo apprezzamento il diligente comportamento della ricorrente che, nonostante i suddetti impedimenti, in data 14.7.2018, aveva formalmente approvato, a seguito di apposita assemblea straordinaria, il cambio di denominazione da A.P.D. (Magna Grecia) Reggio Football Club a APD Reggina Calcio, formalizzando il successivo 20.7.2018 l'istanza poi denegata.

Di poi, con proprio mezzo, in data 12.1.2019, anche il Fallimento Reggina calcio S.p.A. ha rassegnato le proprie controdeduzioni, all'uopo chiedendo la riforma del capo della decisione di primo grado con la quale il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'atto di intervento e, per il resto, concludendo per l'accoglimento della domanda formulata da A.P.D. (Magna Grecia) Reggio Football Club.

Resiste avverso le suddette pretese la FIGC.

Le medesime conclusioni sono state rassegnate dalle parti all'esito dell'odierna udienza di discussione.

La Corte Federale d'Appello, nella composizione a Sezioni Unite, a seguito dell'udienza di discussione, e della successiva camera di consiglio, ha reso la seguente decisione.

#### **Motivi della decisione**

La Corte, letti gli atti di gravame, sentite le parti presenti ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato e che, pertanto, vada respinto.

Preliminarmente, in rito, va rilevata l'inammissibilità delle doglianze veicolate dal Fallimento Reggina calcio s.p.a. mediante le controdeduzioni compendiate nell'atto notificato il 12.1.2019.

Appare, invero, di tutta evidenza come il suddetto atto, strutturato in motivi di critica articolati avverso i capi della decisione di prime cure, debba essere qualificato come una vera e propria impugnazione di cui, invero, presenta le relative caratteristiche strutturali e funzionali.

Ne discende, pertanto, la predicabilità delle disposizioni codicistiche che governano l'esercizio della relativa facoltà e, tra esse, del combinato disposto degli articoli 33 e 37 del C.G.S. che ne prescrive la proposizione, a pena di decadenza, nel termine perentorio di 7 giorni dalla pubblicazione della decisione, disposizione qui manifestamente elusa.

Ed, invero, la decisione del TFN è stata pubblicata mediante Com. Uff. n. 39/TFN del 17.12.2018 mentre il gravame, così riqualificato le suddette deduzioni, è stato proposto solo il 12.1.2019.

Le suddette norme, nella loro cogenza, resa esplicita dal comma 6 del successivo art. 38 c.g.s., a mente del quale "tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori", si pongono a presidio della primaria esigenza di conferire certezza, in tempi brevi, alle situazioni regolate dall'ordinamento federale.

D'altronde, anche a voler ritenere l'iniziativa in argomento come un autonomo atto di intervento, l'inammissibilità della partecipazione del Fallimento al procedimento *de quo* si impone anche sotto distinto profilo: deve, infatti, qui ribadirsi quanto già correttamente rilevato in prime cure quanto alla inconfigurabilità in capo al suddetto soggetto di una posizione soggettiva giuridicamente rilevante nell'ordinamento di settore, tale da legittimare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 34 del C.G.S. CONI, il proposto intervento.

L'art. 34 c.g.s. CONI, in coerenza con il principio generale codificato al sopra richiamato art. 6, prevede che: «1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale».

Nel caso qui in rilievo si rivela dirimente la circostanza che il Fallimento della società Reggina Calcio non risulta più essere affiliata alla FIGC ed è, dunque, estranea e terza rispetto ai soggetti che operano nel suddetto ordinamento.

Nel caso in cui il rapporto con le Federazioni sia cessato medio tempore viene, infatti, meno il «compromesso» che vincola al rispetto della giurisdizione endofederale chi non è più tesserato (cfr. Coll. gar. sport, prima sezione n. 26 17 luglio 2015, in [www.coni.it](http://www.coni.it)).

Quanto al merito, giova qui preliminarmente ribadire, in punto di fatto, gli snodi essenziali del procedimento in argomento, mutuati dalle risultanze istruttorie acquisite agli atti anche in ragione delle deduzioni delle parti, ove non contestate:

- in data 8.6.2016 il Tribunale di Reggio Calabria – Sez. Fallimentare, con sentenza n. 11/2016 dichiarava il fallimento della società Reggina Calcio S.p.A.;

- a seguito del fallimento, l'intera azienda fallita veniva inizialmente concessa alla società URBS Reggina 1914 S.r.l.;

- al termine della stagione sportiva 2017/2018, la Curatela del fallimento Reggina Calcio S.p.A. decideva, però, di non rinnovare il rapporto in corso, avente scadenza 30.6.2018, ed indiceva una nuova procedura di affidamento, da valere a decorrere dall'1.7.2018, che si concludeva, in data 25.6.2018, in favore dell'odierna ricorrente A.P.D. (Magna Grecia) Reggio Football Club;

- le attività attinenti alla consegna dei beni oggetto del bando si completavano in data 12.7.2018;

- in data 14.7.2018 il direttivo ed i soci della società aggiudicataria deliberavano di modificare il cambio di denominazione in "APD Reggina Calcio";

- in forza di tale deliberazione, la ricorrente provvedeva in data 20.7.2018 a richiedere il cambio di denominazione societaria alla FIGC LND- Comitato regionale Calabria ed il successivo 23.7.2018 stipulava il contratto di fitto;

- in data 20.9.2018 il Commissario Straordinario emanava il provvedimento di diniego qui impugnato, opponendo la tardività della detta istanza siccome avanzata oltre il termine perentorio del 5.7.2018 previsto dall'art.17 delle NOIF.

Tanto premessa, e ferma restando l'obiettivo e non contestata elusione del divisato termine di scadenza prescritto dalla disciplina endofederale, l'ambito cognitivo del presente procedimento verte sulla sussistenza di valide ragioni esimenti, idonee a suffragare la pretesa attorea della non esigibilità, nel caso qui in rilievo, del termine sopra richiamato assumendo la ricorrente di essersi oggettivamente trovata nella impossibilità di onorarlo per fatti estranei alla propria volontà.

L'opzione esegetica privilegiata dal giudice di prime cure si fonda sulla insussistenza dei presupposti per la configurabilità di una causa di forza maggiore in quanto sin dalla data di aggiudicazione ed, indipendentemente dall'effettiva consegna dei beni, la ricorrente avrebbe ben potuto presentare in tempo utile la domanda di cambio di denominazione sociale.

Orbene, ritiene la Corte che la decisione del Tribunale Federale rifletta una sufficiente capacità di resistenza alle censure articolate con il mezzo qui in rilievo.

Ed, invero, occorre prendere abbrivio della perentorietà del termine fissato dall'art. 17 delle NOIF che si pone a presidio di esigenze di una proficua organizzativa dei calendari agonistici evidentemente necessaria ad assicurare il razionale avvio della stagione sportiva ed il suo ordinato svolgimento.

Segnatamente, il comma 2° della mentovata disposizione prevede che *"Il mutamento di denominazione sociale delle società può essere autorizzato, sentito il parere della Lega competente o della Divisione Calcio Femminile o del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, dal Presidente della F.I.G.C. su istanza da inoltrare improrogabilmente entro il 15 luglio di ciascun anno; per le società associate alla Lega Nazionale Dilettanti tale termine è anticipato al 5 luglio"*.

Tanto premesso, deve, anzitutto, rilevarsi come l'ordinamento federale, espressione della libertà associativa, ben può dotarsi di regole proprie, funzionali al perseguimento degli scopi statuari ed, all'atto dell'affiliazione, ciascun soggetto accetta la normativa federale, alla quale, dunque, deve sottostare.

Orbene, appare di tutta evidenza come, già sulla base di tali preliminari considerazioni, alcun fondamento possa riconoscersi alla pretesa dell'odierna ricorrente di sottrarsi alla disposizione sopra richiamata facendo valere, con la pretesa automaticità, la dedotta impossibilità di coniugare con la tempistica imposta dalla normativa federale gli adempimenti connessi alla gestione della procedura di evidenza pubblica cui aveva liberamente deciso di partecipare.

E', invero, la società ricorrente che, dopo averne verificato la compatibilità, avrebbe dovuto uniformare le proprie scelte imprenditoriali alle regole dell'ordinamento endofederale e non viceversa.

Va, dunque, revocata in dubbio, *in apicibus*, la stessa predicabilità con effetto scriminante della situazione qui dedotta (tempi di gestione della procedura di affidamento) indipendentemente cioè dall'effettiva inconciliabilità con la tempistica imposta dall'art. 17 delle NOIF.

Ad ogni buon conto, ed in disparte quanto fin qui rilevato, già di per se stesso assorbente, deve soggiungersi che va esclusa in radice l'esistenza della situazione di forza maggiore su cui la ricorrente fonda il proprio costrutto.

A tal riguardo, è sufficiente osservare che, una volta scaduto il precedente contratto (il 30.6.2018), e per effetto dell'aggiudicazione perfezionatasi fin dal 25.6.2018, non sussistevano ragioni ostative ad una gestione della procedura *de qua* (di cambio della denominazione sociale) nel rispetto della scadenza del termine del 5.7.2018.

E', infatti, di tutta evidenza come, ai fini qui in rilievo, assuma una valenza neutra il differimento al 12.7.2018 delle attività di consegna dei beni: in disparte la mancanza di conferenti elementi di prova idonei a dimostrare l'ineluttabilità di tale differimento, deve soggiungersi che la disponibilità giuridica in capo al Fallimento della denominazione, non necessitando di una materiale *traditio*, doveva ritenersi esigibile fin dal 1.7.2018.

Né hanno pregio le ulteriori argomentazioni incentrate sulla pretesa valenza impeditiva esplicita dal codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs 50/2016 e, segnatamente, dalla clausola che, a mente del comma 9 dell'articolo 32 del decreto citato, impedisce di stipulare il contratto prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Ed, invero, già in punto di fatto è sufficiente notare che nel caso qui in rilievo:

- il contratto è stato stipulato in data 23.7.2018, prima cioè che decorresse il termine suindicato (l'aggiudicazione è del 25.6.2018);

- prima del termine suddetto, ed indipendentemente dalla stessa stipula del contratto, la ricorrente ha deliberato (in data 14.7.2018) il cambio di denominazione ed inoltrato (il 20.7.2018) la domanda.

A ciò deve aggiungersi, anche per completezza espositiva, che la procedura d'incanto gestita dalla Curatela fallimentare, evidentemente soggetta al rito fallimentare, risulta, sia soggettivamente che oggettivamente, estranea all'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici.

Trattandosi di una fase di una procedura giurisdizionale appare del tutto improprio equiparare il giudice delegato e la curatela ad una stazione appaltante così come, sul piano oggettivo, è di tutta evidenza come l'oggetto della procedura sia rappresentato da un contratto attivo (concessione a terzi di un diritto di godimento) mentre la disciplina del codice dei contratti resta circoscritta ai contratti passivi.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va respinto.

Per questi motivi la C.F.A., così dispone:

- dichiara inammissibile l'intervento del Fallimento Reggina Calcio SpA;
- respinge il ricorso come sopra proposto dalla società APD (Magna Grecia) Reggio Football Club di Reggio Calabria (RC).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Sergio Santoro

**Pubblicato in Roma il 27 marzo 2019**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina